

OGGETTO: Istituzione del servizio di pronta reperibilità degli operai comunali relativamente alle attività invernali di manutenzione delle strade comunali e di pronto intervento per il periodo 28/11/2018 – 31/03/2019.

PREMESSO CHE:

L'art. 21 del vigente Regolamento del personale dipendente, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 18/11/2009, prevede che la Giunta comunale, per particolari esigenze d'istituto, determini le aree di pronto intervento per cui si rende necessario il servizio di pronta reperibilità, cui demandare, a turno, i dipendenti assegnati ai relativi servizi.

Negli anni passati è stato istituito il servizio di pronta reperibilità per il personale operaio, relativamente alle attività di sgombero neve al fine di assicurare la pulizia delle strade comunali con la massima tempestività, e la transitabilità dei collegamenti stradali tra tutte le aree insistenti sul territorio comunale.

Il Comune ha in servizio due operai assunti a tempo indeterminato, per cui è consentita e possibile una turnazione degli stessi così da coniugare le esigenze di servizio con quelle della sicurezza e del benessere psicofisico del dipendente.

Il tecnico comunale, d'accordo con gli interessati, ha programmato la reperibilità a settimane alterne a partire dal 28 novembre fino al 31 marzo 2018 come emerge dall'allegato A) che si propone per l'approvazione. L'istituto, i relativi compiti e indennità sono disciplinati dall'art. 38 del contratto collettivo di lavoro firmato il 20 ottobre 2003, così come modificato dall'art. 17 dell'accordo provinciale sottoscritto in data 22 settembre 2008, il quale dispone:

- 1. La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata.*
- 2. I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l'obbligo dell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.*
- 3. Presso la Provincia Autonoma di Trento il contingente di personale che può essere destinato a turni di reperibilità non può superare il 2% della dotazione organica complessiva.*
- 4. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità – di norma per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana – compete un'indennità oraria di € 1,30. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.*
- 5. Qualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni di reperibilità superiore a 504, la misura dell'indennità di reperibilità di cui al comma 4 è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive.*
- 6. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell'abitazione per il tempo massimo di un'ora. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente venga chiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario di cui all'art. 37 (riposo settimanale e giorni festivi), c.2, per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle ore di servizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso in cui il dipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo, il riposo compensativo spetta per l'intera giornata.*
- 7.omissis...*

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto possibile ed opportuno prevedere il servizio di reperibilità, attraverso gli operai comunali per la regolare tenuta della viabilità durante il periodo invernale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, quest'ultimo comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all' art. 187 comma 1 della medesima LR 2/2018.

Visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 12/04/2018, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto, l' approvazione ai soli fini contabili del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2018-2020.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di istituire, per quanto esposto in premessa, il servizio di pronta reperibilità per gli operai del cantiere comunale, relativamente alle attività di inghiaatura/sabbatura/sgombero neve all'interno del territorio comunale per il periodo 28/11/2018 – 31/03/2019, e ciò ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del personale dipendente, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 18/11/2009.
2. Di disciplinare il servizio di reperibilità di cui al precedente punto 1) come segue:
 - la prestazione effettuata durante il periodo di reperibilità va effettuata d'iniziativa del lavoratore in turno sulla base delle esigenze effettive;
 - in caso di intervento dovrà essere effettuata la timbratura obbligatoriamente in entrata ed in uscita.
3. Di approvare il calendario dei turni di reperibilità dell'operaio comunale, con relativi costi, così come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di imputare la spesa conseguente, per il periodo fino al 31 dicembre 2018 calcolata in presunti € 725,40 oltre oneri riflessi, al cap. 2300 (S) Piano dei conti 1.1.1.1.2. Missione 10 Programma 5 Titolo 1 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente.
5. Di dare atto che la spesa per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2019 calcolata in presunti € 2.242,50 più oneri riflessi, sarà imputata al medesimo cap. 2300(S) del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.
6. Di stabilire che alla liquidazione dell'importo relativo alla reperibilità provvederà mensilmente, senza bisogno di specifico provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, in base al servizio effettivamente svolto.
7. Di dare atto che in per quanto qui non espressamente indicato, trovano applicazione le norme vigenti ed in particolare l'art. 38 del C.C.P.L. 2002-2005 dd. 20-10-2003, come sostituito dall'art. 17 dell'accordo per il rinnovo del C.C.P.L. per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2008- 2009, sottoscritto in data 22-9-2008.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - *opposizione* alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - *ricorso* giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, *ricorso* straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Tenuto conto della decorrenza del servizio di pronta reperibilità testè istituito (28/11/2018), a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 della LR 2/2018.